



**COMUNE DI CISTERNINO**  
**PROVINCIA DI BRINDISI**

Pec: [comune@pec.comune.cisternino.br.it](mailto:comune@pec.comune.cisternino.br.it)  
*SETTORE NATURA E STRUTTURE*

**Cisternino, 13/10/2021**

**Al Segretario Generale**

**Al Responsabile Settore Cultura e Qualità della Vita**

**Al Responsabile Settore Lavoro e Risorse**

**Al Responsabile Settore Sicurezza Urbana**

**A tutti i Lavoratori (loro mail)**

**E, p.c. Al Sindaco**

**A tutti i Consiglieri comunali  
(loro mail)**

**A tutti i soggetti interessati (pubblicazione sito comunale)**

**OGGETTO: DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DAL 15/10/2021. DPCM 12/10/2021 - LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. INFORMATIVA E ATTUAZIONE.**

La presente fa seguito a nota del 4/10/2021, riferita all'argomento, che rimandava ad apposite linee guida ministeriali ancora da emanarsi.

Le suddette **linee guida operative** sono state adottate, allo scopo di fornire alle amministrazioni pubbliche italiane le indicazioni per un omogeneo svolgimento delle attività di verifica e controllo del possesso del *green pass*, con DPCM del 13/10/2021, di cui la presente costituisce informativa ed attuazione.

Come noto, con il decreto legge 127/2021 **l'obbligo di *green pass*** è stato esteso, **a decorrere dal 15 ottobre, a tutti i lavoratori** pubblici e privati.

**Tale obbligo, si rammenta, è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (nei loro confronti, il controllo sarà effettuata attraverso lettura del QR Code in corso di predisposizione; nelle more del rilascio del relativo applicativo, non potranno essere soggetti ad alcuna verifica).

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.



## COMUNE DI CISTERNINO PROVINCIA DI BRINDISI

Pec: [comune@pec.comune.cisternino.br.it](mailto:comune@pec.comune.cisternino.br.it)  
SETTORE NATURA E STRUTTURE

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente nonché per tutti gli altri soggetti assimilati - di seguito indicati – ancorché muniti di green pass, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

**Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.**

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Stante quanto innanzi, **dal 15 ottobre p.v.:**

- Per il primo accesso al luogo di lavoro, i dipendenti sono obbligati a possedere ed esibire il green pass, acquisito o perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone o perché si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi.
- **Oltre al personale dipendente**, qualunque altro soggetto, **tranne gli utenti dei servizi resi dal Comune**, che intenda accedere nella struttura comunale per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, dovrà essere munito di green pass. **Sono inclusi nell'obbligo di certificazione verde, dunque, le autorità politiche e i componenti della giunta, del consiglio comunale, di altre assemblee delle autonomie locali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro (addetti alla manutenzione, fornitori, corrieri, docenti e frequentatori di eventuali corsi di formazione, ecc.), visitatori, partecipanti a riunioni, eventi o congressi, etc.** A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque anche soggetti all'obbligo di *green pass*:
  - il personale somministrato;
  - i soggetti che prestano la propria attività in base a convenzioni di sovvenzione o analoghe;
  - gli operatori volontari del "servizio civile";
  - i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione;
  - il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture del comune;
  - il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine);
  - il personale di Ditte esterne chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie;
  - i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo (compresi i titolari di incarichi professionali, etc.);
  - i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione;
  - i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, anche destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura);
- Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro ed alla struttura comunale.

**Si ribadisce, non sono consentite deroghe.** In particolare, non è consentito in alcun modo individuare eventuali lavoratori dipendenti da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass o dell'impossibilità di esibire la certificazione.



## COMUNE DI CISTERNINO PROVINCIA DI BRINDISI

Pec: [comune@pec.comune.cisternino.br.it](mailto:comune@pec.comune.cisternino.br.it)  
SETTORE NATURA E STRUTTURE

In caso di necessità derivante da specifiche esigenze organizzative (ad esempio attività che necessitano di turni), i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni sul green pass al proprio Responsabile, come dopo indicato, con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative e a garantire un'efficace programmazione del lavoro. Questa ipotesi non fa comunque venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, dal momento che il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

L'attività di accertamento del possesso del green pass potrà essere svolta dalla scrivente in qualità di "Datore di Lavoro" dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dai soggetti delegati dal Datore di lavoro (Segretario Generale e altri Responsabili di Settore, in riferimento al proprio personale ed assimilati o comunque soggetti di propria competenza) o da altri soggetti preposti ai controlli da questi ultimi direttamente individuati, mediante l'applicazione *Verifica C19* (o altri sistemi di verifica automatizzati che potranno essere nel seguito resi disponibili), con cadenza giornaliera, preferibilmente all'accesso della struttura, a tappeto ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione), a discrezione dei soggetti all'uopo delegati; qualora le esigenze organizzative non lo consentano, i controlli potranno essere svolti, anche a campione, durante l'intera giornata lavorativa, prioritariamente nella fascia antimeridiana. Il Datore di lavoro ed i soggetti delegati sono tenuti a registrare i controlli svolti quotidianamente nella forma ritenuta più opportuna, nel rispetto comunque della normativa sulla privacy.

Il lavoratore sorpreso sul luogo di lavoro senza *green pass* dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino all'esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La stessa sanzione si applica anche in caso di rifiuto di esibizione della certificazione. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Il personale preposto al controllo prima indicato vieterà al lavoratore (o assimilato) senza *green pass* valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunicherà con immediatezza al proprio Responsabile ed all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, con le stesse modalità di cui sopra, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi comunali in assenza di certificazione verde Covid-19, restano comunque ferme le conseguenze disciplinari eventualmente previste dagli ordinamenti di appartenenza per il personale, nonché penali, per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Infine, nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata dai soggetti preposti la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di



## COMUNE DI CISTERNINO PROVINCIA DI BRINDISI

Pec: [comune@pec.comune.cisternino.br.it](mailto:comune@pec.comune.cisternino.br.it)  
SETTORE NATURA E STRUTTURE

volontariato anche sulla base di contratti esterni, etc.), fermo restando l'allontanamento immediato, sarà data dai soggetti preposti tempestiva comunicazione al proprio Responsabile, che provvederà a darne comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza. Analoga procedura sarà seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del *green pass* riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del *green pass* sarà comunque segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

**In conclusione, tutti i lavoratori e gli altri soggetti comunque interessati secondo quanto sopra indicato, sono invitati a rispettare la normativa vigente e ad essere in possesso, dal 15 ottobre 2021, di valido *Green Pass*.**

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore Natura e Strutture  
Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008  
*Ing. Angela Bomba*